

**infoeconomia**  
Studi di settore 2018  
e cooperative

pag. 3

**inolavoro**  
Naspi per dimissioni  
o risoluzione  
consensuale

pag. 4

**inodiritto**  
Appalti pubblici  
e cooperative:  
un dialogo proficuo

pag. 5

**inevidenza**  
Terzo settore:  
bilancio sociale  
e regime transitorio

pag. 7

**inagenda**  
Seminari su APPALTI  
7 e 14 marzo

pag. 8



## Legge annuale per il mercato e la concorrenza: dubbi e chiarimenti

La Legge 4 agosto 2017 n.124 ( c.d. legge concorrenza) all'art.1, commi 125-129 configura, come noto, **una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza** a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici.

Tra i destinatari dell'obbligo sono tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS, quindi anche **le cooperative sociali**.

I soggetti sopra indicati sono tenuti a pubblicare, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere superiori ad € 10.000,00.

Poiché il comma 125 della disposizione in esame stabilisce che l'obbligo di pubblicità e trasparenza decorre dall'anno 2018, **era sorto il dubbio in ordine all'effettiva decorrenza di tale adempimento obbligatorio**, anche alla luce della nota del 13 febbraio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale si prevedeva come termine ultimo per la pubblicazione sui siti quello del 28 febbraio 2018.

Successivamente (23/2/2018) il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato una nota secondo la quale **costituiscono oggetto dell'obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà quindi essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019.**



**infoeconomia**

Legge annuale per il mercato e la concorrenza: dubbi e chiarimenti	pag.1
Una guida per gli appalti	pag.3
CoopStarter 2.0 – la rete europea per la crescita di giovani operatori di successo: aggiornamenti e sviluppi	pag.3
Studi di settore 2018 e cooperative	pag.3

**infolavoro**

Naspi per dimissioni o risoluzione consensuale	pag.4
Primo CCNL per Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo	pag.4
INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018	pag.4
Lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati	pag.4

**infodiritto**

Capitale delle cooperative ed appalti	pag.5
Appalti pubblici e cooperative: un dialogo proficuo	pag.5

**inevidenza**

Telefisco 2018: chiarimenti sulle coop sociali	pag.6
Quesiti in materia di cooperative sociali	pag.6
FITcoin - Finanza in Tasca: un nuovo progetto di Legacoop per parlare con i soci delle cooperative di soldi, finanza, banche	pag.7
Terzo settore: bilancio sociale e regime transitorio	pag.7

**inagenda**

Seminari su APPALTI 7 e 14 marzo	pag.8
----------------------------------	-------

**130 anni di cooperazione italiana**

1908: il primo congresso delle cooperative liguri	pag.9
---	-------

**inscadenza**

Prossime scadenze	pag.10
-------------------	--------

**CONVENZIONE UNIPOLIS - LEGACOOP**  **legacoop**   
LIGURIA ASSICURAZIONI

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: [www.convenzioni.unipol.it/Legacoop](http://www.convenzioni.unipol.it/Legacoop)

**Redazione**

Paola Bellotti  
Enrico Casarino  
Barbara Esposito  
Maria Teresa Pitturru  
Mario Sottili

**Segretaria di Redazione**

Elisabetta Dondero

**Progetto Grafico**

[www.homeadv.it](http://www.homeadv.it)

**Fotografia**

Archivio Fotolia / 123rf  
Archivio Legacoop

SEDI  
**legacoop**  
Liguria

**GENOVA**

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova  
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova  
tel. 010.572111  
fax 010.57211223

**SAVONA**

Comitato territoriale di Savona  
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona  
tel. 019.8386847  
fax 019.805753

**LA SPEZIA**

Comitato territoriale della Spezia  
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia  
tel. 0187.503170  
fax 0187.504395

**IMPERIA**

Comitato territoriale di Imperia  
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia  
tel. 0183.666165  
fax 0183.666277

## infoeconomia

<< continua da pag. 1

In essa si legge testualmente: “deve essere tenuto distinto il profilo riguardante l’oggetto dell’obbligo ( la pubblicità degli importi ricevuti) da quello attinente al termine fissato per il suo adempimento ( 28 febbraio di ogni anno). Alla luce di questa considerazione, si deve ritenere che costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019. Una diversa interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge. Non può inoltre trascurarsi la considerazione che la disposizione in commento necessita di ulteriori esplicitazioni, atte a chiarire l’esatto contenuto dell’obbligo di pubblicità e delle relative modalità di adempimento, al fine di porre in condizione i soggetti obbligati di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative”.

## Una guida per gli appalti

Maggioli Editore ha appena pubblicato un nuovo volume nell’ambito del settore degli appalti pubblici, “**Il manuale dell’operatore economico per la partecipazione agli appalti**”, facente parte dell’importante collana *Appalti & Contratti*.

Fondatore di **Progetto Appalti** ([www.progettoappalti.it](http://www.progettoappalti.it)), impresa che con i propri servizi segue gli operatori economici a 360° nell’ambito degli appalti pubblici, l’autore è lo spezzino GIULIO DELFINO, laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Genova, già impegnato nel movimento cooperativo, che da anni del settore degli appalti pubblici sul versante degli operatori economici.

Il manuale, che nasce da anni di esperienza pratica maturata attraverso centinaia di partecipazioni a procedure pubbliche di gara, si propone di mettere a disposizione degli operatori economici tale esperienza nel settore delle gare al fine di evitare il verificarsi di errori nella presentazione della documentazione amministrativa, oltre a rendere un quadro d’insieme del mondo degli appalti e della vigente normativa che li disciplina.

Alla parte didattico-teorica ne segue una pratico-applicativa, in cui le nozioni teoriche vengono declinate nella predisposizione della documentazione attraverso esempi guidati di compilazione dei modelli di dichiarazioni forniti dalle stazioni appaltanti.

Il libro affronta i vari aspetti ed istituti che interessano gli appalti dal punto di vista dell’operatore economico, con i relativi suggerimenti e l’analisi degli eventuali specifici aspetti di problematicità: il taglio è pratico ed il linguaggio è semplice ed accessibile per renderlo fruibile anche a coloro che non hanno ancora esperienza nel settore. LINK: [goo.gl/yyocjR](https://goo.gl/yyocjR)

## CoopStarter 2.0 – la rete europea per la crescita di giovani operatori di successo: aggiornamenti e sviluppi

Il progetto CoopStarter 2.0 intende mobilitare giovani europei sul tema dell’imprenditoria cooperativa, cercando di colmare quel vuoto di informazioni che esiste oggi tra organizzazioni giovanili ed organizzazioni cooperative. Il progetto si basa sui risultati ottenuti dal precedente progetto CoopStarter (<http://bit.ly/1th1mlU>). L’obiettivo principale è quello di riunire CoopMentor, operatori di organizzazioni giovanili, “ambasciatori” di tali organizzazioni (giovani leader che si farebbero carico di introdurre il concetto di impresa cooperativa all’interno delle proprie organizzazioni, o neo-imprenditori interessati al modello cooperativo e alle sue applicazioni), educatori e rappresentanti di reti giovanili a livello europeo, in modo da poter strutturare un lavoro di supporto ed assistenza ai giovani che vogliono avviare un percorso che li porti a prendere responsabilità e possesso del proprio futuro lavorativo, attraverso il modello cooperativo.

Il progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea e coinvolge le seguenti organizzazioni riunite in un partenariato: Cooperatives Europe, Legacoop Liguria (Italia), Kooperationen (Danimarca), K.A.P.A Network (Grecia), Co-operative College (UK), Promo Jeunes ASBL (Belgio), AEGEE-Europe (Belgio) e CJDES-YECN (Young European Cooperators Network – Rete Europea dei Giovani Cooperatori).

Ad oggi il progetto ha già riunito e classificato una serie di materiali per la formazione dei giovani “ambasciatori” che si terrà nell’autunno 2018 presso il Cooperative College a Manchester, UK. I giovani ambasciatori sono stati selezionati per Legacoop Liguria, insieme ai due mentor che parteciperanno al progetto con una supervisione e coordinamento generale. Il prossimo incontro per il progetto si terrà a luglio a Bruxelles.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.starter.coop](http://www.starter.coop) e/o contattare la referente di Legacoop Liguria al seguente indirizzo e-mail [paola.bellotti@legaliguria.coop](mailto:paola.bellotti@legaliguria.coop).

*Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union*

*This work reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.*

## Studi di settore 2018 e cooperative

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli e le istruzioni 2018 (<https://goo.gl/XZAw3n>) relativamente agli studi di settore per il periodo di imposta 2017 (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 gennaio 2018, successivamente modificato con il Provvedimento del 15 febbraio 2018).

Dagli stessi si evince che:

- 1) è confermato (<https://goo.gl/21GRMs>) che essi non si applicano alle società cooperative, alle società consortili ed ai consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- 2) lo studio di settore non può essere utilizzato in fase di accertamento ma soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo anche nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente;
- 3) le cooperative a mutualità prevalente non devono compilare il quadro V, in quanto non è più presente dal modello 2018.

## infolavoro

### Naspi per dimissioni o risoluzione consensuale

L'INPS, con il messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018 (<https://goo.gl/WXfR3Y>), ha fornito alcuni chiarimenti riguardo l'accesso all'indennità di disoccupazione NASpi nell'ipotesi di dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale in seguito al rifiuto del trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

In ordine al requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione, quale condizione per il riconoscimento dell'indennità NASpi, viene ricordato che in talune ipotesi, in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue ad un atto unilaterale del datore di lavoro, è consentito il riconoscimento del trattamento.

In particolare nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa, e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni del lavoratore è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione deve ritenersi involontario.

Analogamente lo stato di disoccupazione può ritenersi involontario nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti optano per la risoluzione consensuale, sia in esito alla procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L.604 del 1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012, sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. In quest'ultimo caso, la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro.

### Primo CCNL per Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo

È stato firmato il primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo. Il nuovo contratto è stato firmato, per la parte datoriale, dai rappresentanti della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, di Angem, di **Legacoop Produzione e Servizi**, che rappresentano la quasi totalità delle Imprese del settore e, per la parte sindacale, dai rappresentanti di **Filcams CGIL**, **Fisascat CISL** e **Uiltucs UIL**.

Il nuovo CCNL, indipendente e svincolato rispetto ai contratti precedenti, ha un campo di applicazione che interessa oltre un milione di addetti di un settore dove operano più di 300.000 imprese, con un fatturato di oltre 80 miliardi di euro.

Bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense scolastiche ospedaliere e aziendali, grandi aziende della ristorazione commerciale multi localizzata, imprese della ristorazione collettiva, cooperative della ristorazione, stabilimenti balneari, discoteche, sale giochi, da oggi hanno quindi un nuovo contratto di lavoro di riferimento, autonomo e dedicato a tali attività.

*“La firma del nuovo contratto - dichiara **Alberto Armuzzi**, responsabile del settore ristorazione e membro del Consiglio di Presidenza di **Legacoop Produzione e Servizi** - rappresenta un punto di svolta nel riconoscimento di un settore, quello della ristorazione collettiva, dove le cooperative aderenti a **Legacoop Produzione e Servizi** rappresentano circa il 30% del mercato nel segmento. Avere finalmente un contratto che disciplina questo vasto settore consente alle cooperative di poter operare in un mercato con più regole, migliorare la qualità dei servizi resi alla collettività e avere maggiori tutele per i soci lavoratori”.*

### INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018

Lavoro nero, caporalato, logistica, trasporto, false cooperative, tirocini, distacco transnazionale: sono questi alcuni dei settori prioritari di intervento per l'attività di vigilanza in materia lavoristica e previdenziale - assicurativa che verrà svolta nel 2018 dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la finalità di potenziare il contrasto dei fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare e la lotta all'evasione ed elusione contributiva.

Il documento di programmazione dell'attività (<https://goo.gl/uMPE5j>) parte dall'esperienza realizzata nel primo anno di attività.



### Lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati

Con il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 ([goo.gl/qPLzpK](http://goo.gl/qPLzpK)), che abroga e sostituisce il precedente decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, sono state specificate le condizioni che i soggetti devono avere per essere definiti “lavoratori svantaggiati” e “lavoratori molto svantaggiati”.

Quanto sopra ai sensi dell'art. 31, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015 ([goo.gl/cJiHno](http://goo.gl/cJiHno)) ed in conformità al Regolamento UE n. 651/2014 ([goo.gl/E7hrNX](http://goo.gl/E7hrNX)) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato.

Attenzione! Il provvedimento **non modifica quanto previsto dall'art. 4 legge 381/1991 in tema di “persone svantaggiate”** : si tratta di materie diverse, e pertanto non è stata ampliata la platea di queste figure, specifiche e peculiari delle cooperative sociali.

## Capitale delle cooperative ed appalti

Se il disciplinare di gara prevede requisiti di fatturato e non limiti minimi nella consistenza di capitale, **una cooperativa non può essere esclusa soltanto perché le perdite hanno intaccato in parte il capitale**. In particolare, non si possono sollevare motivi di inaffidabilità economico-finanziaria e mancanza di solidità economica, dovuti al fatto che la società abbia subito una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale a causa di perdite.

È quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 671 del 02.02.2018 (<https://goo.gl/1gBzca>).

Nella motivazione si legge testualmente: “Come si ricava dagli artt. 2511 e 2524 cod. civ., le cooperative sono società a capitale variabile, non determinato in un ammontare prestabilito. Tant’è che l’art. 2545-duodecies cod. civ., nell’individuare le cause di scioglimento delle società cooperative, richiama quelle indicate, per le società di capitali, ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, ma non anche quella di cui al n. 4) di quest’ultimo, che per l’appunto riguarda la *riduzione del capitale al disotto del minimo legale*. **Solo la perdita dell’intero capitale sociale, ai sensi del citato 2545-duodecies ultima parte, costituisce causa di scioglimento della società cooperativa”**.



## Appalti pubblici e cooperative: un dialogo proficuo

**Il rapporto tra appalti pubblici e cooperative è ben presente nella realtà italiana**, soprattutto dopo l’introduzione del nuovo Codice dei Contratti pubblici, recentemente modificato grazie al decreto correttivo n. 56/2017.

Si tratta di un rapporto stretto, fatto di dialogo ed utilità per entrambe le parti. Ma cerchiamo di analizzarlo più da vicino.

**Il mondo della cooperazione rappresenta un importante tassello dell’economia italiana** e secondo l’ultimo Rapporto dell’Euricse – l’istituto di ricerca sulla cooperazione nato in seno all’Università di Trento – nel 2014 le cooperative ed i consorzi di cooperative «hanno registrato un valore della produzione rispettivamente di 86,5 e 16 miliardi di euro», senza dimenticare l’apporto delle banche di credito cooperativo. Se a queste cifre si aggiungono quelle relative alle imprese controllate da cooperative, si scopre che la cooperazione in Italia vale «30,8 miliardi di euro – pari al 2,1% del totale nazionale».

Tuttavia, **ciò che rileva nel settore degli appalti pubblici non è solo la capacità economica delle cooperative**, ma anche e soprattutto la loro abilità nel creare un punto di congiunzione tra istanze pubblicistiche ed impresa privata, tra le esigenze di risparmio e flessibilità da una parte e la necessità di garantire gli standard qualitativi previsti per gli utenti finali dall’altra.

**Lo spirito mutualistico proprio della cooperazione**, infatti, permette di ottenere lavori, servizi e forniture senza tralasciare il vincolo di solidarietà – conseguendo così condizioni di lavoro migliori, prezzi più bassi per i servizi, costi minori per l’acquisto di attrezzature e materiali.

Ad ulteriore conferma della vocazione solidaristica delle cooperative, si ricorda che queste ultime, tramite l’Alleanza delle Cooperative Italiane, sono intervenute in sede di approvazione del nuovo Codice degli Appalti. In particolare, l’ACI ha criticato il “dumping sociale”, un fenomeno favorito dal sistema di aggiudicazione dell’offerta al massimo ribasso.

Il nuovo Codice ha accolto questa tesi introducendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre il prezzo più basso è diventato residuale. Ciò permette alla P.A. di scegliere il proprio contraente non solo basandosi sul risparmio economico, ma valorizzando la qualità dell’offerta tecnica.

**Gli aspetti ora evidenziati contribuiscono a delineare l’importanza del rapporto tra cooperative e appalti pubblici, che sarà ulteriormente approfondito durante il seminario del 7 e del 14 marzo 2018 dedicato proprio a questo tema, analizzandone potenzialità e criticità.**

Verrà inoltre esaminata la possibilità di aggiudicare un appalto senza previa gara. Si farà infatti riferimento al sistema delle soglie: laddove il valore complessivo dell’appalto sia inferiore a certi importi, è permessa l’adozione di procedure semplificate, come l’affidamento diretto o la procedura ristretta su invito della P.A.

Un’altra novità analizzata sarà la possibilità per la stazione appaltante di inserire ulteriori criteri premiali, legati al rating di legalità, sicurezza, impatto ambientale e tutela del lavoro, anche al fine di favorire la partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese. Tali valutazioni possono azzerare il punteggio relativo al prezzo, istituendo di fatto una gara basata soltanto sulla qualità.

Per concludere, è impossibile non citare la particolare tipologia delle cooperative sociali. Tali peculiari forme di cooperazione sono funzionali all’inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati, coadiuvando, di fatto, il *welfare* statale – soprattutto in campi delicati come i servizi sanitari, assistenziali ed educativi.

In forza della deroga contenuta nell’art. 112 del Codice per le P.A., è infatti possibile riservare il diritto di partecipazione ad appalti e concessioni o la loro esecuzione alle cooperative sociali «il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate». La stessa opportunità è permessa a chi sviluppa programmi di lavoro protetti, quando la cooperativa sia costituita – per almeno il 30% – da lavoratori con disabilità o svantaggiati.

In quest’ottica il seminario del 7 e 14 marzo, organizzato grazie ad Alleanza Cooperative, mira a valorizzare le specificità giuridiche ed organizzative delle cooperative nel mondo dei contratti pubblici e il loro ruolo nel tessuto sociale odierno.

A cura dell’Avv. Prof. Lorenzo Cuocolo

inevidenza

## Telefisco 2018: chiarimenti sulle coop sociali



In occasione del tradizionale appuntamento con Telefisco, l'Amministrazione finanziaria ha illustrato le principali novità introdotte dal Codice del Terzo settore (Cts) e, in questo contesto, sono state date specifiche risposte in materia di cooperative sociali.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del Codice, dal 1° gennaio 2018 le disposizioni fiscali agevolative del Codice del Terzo settore in materia di social bonus, di imposte indirette e di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applicano anche alle cooperative sociali, in quanto anch'esse qualificabili come Onlus "di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".

Pertanto, dal 1° gennaio 2018 le cooperative sociali possono:

- fruire delle agevolazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni, registro, imposte ipotecaria e catastale, bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative (articolo 82, commi 2, 3, 4, 5, 9 e 10, Cts)
- essere destinatarie delle erogazioni liberali effettuate ai sensi degli articoli 81 (Social bonus) e 83 (detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali) del Cts.

## Quesiti in materia di cooperative sociali

Successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 112 e n. 117 del 2017, rispettivamente recanti la revisione della disciplina in materia di impresa sociale e il Codice del Terzo settore, sono pervenuti al Ministero del Lavoro alcuni quesiti volti ad ottenere l'interpretazione corretta su tematiche generali o questioni operative relative alle cooperative sociali, enti del Terzo settore che hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del d.lgs. n. 112/2017.

Si riportano di seguito le principali questioni prospettate, e le relative risposte, fornite dal Ministero, con una nota del 22 febbraio 2018 (<https://goo.gl/7jqUKp>).

### 1) Applicabilità alle cooperative sociali degli obblighi di redazione del bilancio sociale.

L'articolo 14 comma 1 del Codice del Terzo settore prevede in capo agli Enti del terzo settore aventi ricavi superiori ad 1 milione di euro l'obbligo di redazione del bilancio sociale, di deposito dello stesso presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nonché di pubblicazione del medesimo sul proprio sito internet. Ciò vale anche per le coop sociali?

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs. n.112/2017, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 "acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali"; ad esse e ai loro consorzi le disposizioni del decreto in parola "si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili" con essa.

Pertanto, in linea generale, il Codice del Terzo settore prevede l'applicazione delle proprie disposizioni alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare (come le cooperative sociali), solo ove non derogate ed in quanto compatibili con le specifiche discipline.

Ad avviso del Ministero, l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale appare effetto giuridico della qualificazione delle cooperative sociali quale impresa sociale (qualifica attribuita ex lege), considerato che non emerge alcun profilo di incompatibilità tra l'obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale e la natura di cooperativa sociale.

Pertanto, **è applicabile a tutte le cooperative sociali l'obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale** che l'articolo 9, comma 2 del d.lgs. n.112/2017 impone alla generalità delle imprese sociali.

La nota ministeriale sottolinea come ciò sia in linea con i principi direttivi della riforma del Terzo settore, che pongono in primo piano i canoni della trasparenza e della rendicontazione, a tutela dell'affidamento della generalità dei cittadini, e il bilancio sociale è lo strumento principale per l'effettiva attuazione di questi principi, in considerazione della sua funzione principale, di rappresentare la gestione globale svolta in un arco temporale ben definito da un'organizzazione, in modo da consentire a tutti gli interlocutori di esprimere un giudizio consapevole e fondato.

Con riferimento al profilo temporale di applicazione della norma, la redazione del bilancio sociale, secondo l'articolo 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017 deve avvenire nel rispetto di linee guida da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Va ricordato inoltre che la conformità alle linee guida ministeriali è destinata a rappresentare un elemento pregnante, ove si consideri che l'organo di controllo interno dell'ente dovrà fornirne specifica attestazione (ai sensi del successivo articolo 10, comma 3). Pertanto, dice il Ministero, **"fino all'emanazione delle linee guida in parola, si deve ritenere che l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo**, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale".

### 2) Chiarimenti sul rapporto tra l'art. 2 del d.lgs. 112/2017- che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali - e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali.

Sono stati chiesti chiarimenti sul rapporto tra l'articolo 2 del decreto n. 112/2017 - che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali con riferimento al **novero delle attività di interesse generale che le cooperative sociali sono legittimate a svolgere**. In particolare è stato richiesto di chiarire se le cooperative sociali possano continuare a svolgere attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti.

In proposito, precisa il Ministero, deve ritenersi che in ossequio al criterio della prevalenza della disciplina particolare su quella generale, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'ambito delle attività (secondo il dettato dell'articolo 1 comma 4 del d.lgs. 112/2017) debba intendersi individuato dall'articolo 1, comma 1 della legge n.381/1991.

Peraltro l'estensione dell'ambito della lettera a) di tale articolo viene al contempo modificata in senso additivo (dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n.112/2017) attraverso



l'inclusione delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del medesimo decreto 112/2017.

Ne consegue che ai tradizionali ambiti di interventi delle cooperative sociali si devono aggiungere quelli riguardanti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui al comma 4 del medesimo articolo 2.

L'ampliamento introdotto dall'articolo 17, comma 1 consente in tal modo di aggiornare, nell'ottica additiva sopra richiamata, la generica formulazione di "servizi socio-sanitari ed educativi", contenuta nella legge n.381/1991, all'evoluzione normativa susseguente alla stessa, riconducendola agli ambiti delineati dalle disposizioni inserite nel testo modificato.

Resta beninteso salva ed impregiudicata la possibilità, per le cooperative sociali, di svolgere ulteriori attività di interesse generale, in virtù di espresse previsioni normative contenute nell'ordinamento vigente: gli esempi che fa la nota ministeriale sono quello dell'articolo 2 della legge n.141/2015, recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" che, dopo aver fornito al comma 1 la definizione di agricoltura sociale, al successivo comma 4 prevede che le relative attività essere possono essere esercitate dalle cooperative sociali (fermo restando il rispetto dei requisiti ivi previsti), e quello relativo alla riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del d.lgs. n. 112/2017, art.2, comma 1, lettera v), alla luce della previsione contenuta nell'articolo 48 del d.lgs. n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia) che annovera le cooperative sociali tra i soggetti assegnatari dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

### 3) Applicabilità alle cooperative sociali dell'articolo 10 comma 1 del d.lgs. 112/2017, relativo all'obbligo di nomina dei sindaci.

Riguardo all'applicabilità alle cooperative sociali dell'obbligo di nominare uno o più sindaci all'atto della costituzione dell'ente, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del d.lgs. 112/2017, il Ministero chiarisce che non si ritengono applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all'articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, considerato che la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle cooperative; pertanto le norme dettate in materia dal codice civile agli articoli 2543 e 2477 possono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina generale dettata per le imprese sociali, posto che ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo sopra citato, "...Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili ...".

## FITcoin - Finanza in Tasca: un nuovo progetto di Legacoop per parlare con i soci delle cooperative di soldi, finanza, banche

La nostra associazione si occupa da diversi anni di formazione ai componenti dei consigli di amministrazione delle cooperative liguri sui principali temi della gestione aziendale, tra cui la finanza. Dalle rilevazioni effettuate durante tali sessioni di formazione, che hanno visto circa 200 persone formate negli ultimi 3 anni, è emersa una richiesta esplicita da parte di essi e anche di gruppi di soci operatori di alcune grandi cooperative, di capire meglio il funzionamento delle banche e dei prodotti finanziari, sia per poter meglio valutare la situazione della propria cooperativa al

momento dell'approvazione del bilancio, sia per meglio valutare la propria situazione finanziaria familiare, alla luce dell'utilizzo diffuso di prodotti finanziari dagli stessi soci.

Da tali suggerimenti, nasce oggi "FIT-coin: Finanza in Tasca" un percorso culturale e formativo gratuito per i soci delle cooperative sui temi dei mercati finanziari, il funzionamento delle banche e della Banca Centrale Europea, i prodotti finanziari. I principali obiettivi del progetto sono collegati al lavoro più ampio in essere sul tema "Governance" in corso da diversi mesi tramite un gruppo di lavoro regionale, e sono i seguenti:

- a) Rendere i soci e i dipendenti delle cooperative più coscienti e più informati sui prodotti finanziari ad uso comune;
- b) Far capire ad essi le principali differenze tra gli operatori della finanza etica e gli operatori della finanza tradizionale;
- c) Rendere i soci delle cooperative in grado di capire il mercato finanziario, collegandolo alla situazione della cooperativa di cui sono membri;
- d) Rendere i soci delle cooperative capaci di capire il funzionamento di una banca tradizionale, collegandolo alla situazione della cooperativa di cui sono membri e alla propria situazione personale;
- e) Introdurre ai soci e dirigenti delle principali cooperative liguri i concetti di crowdfunding e di finanza ad impatto, quali strumenti innovativi sul mercato finanziario.

Il percorso formativo prevede una fase promozionale per la raccolta di iscrizioni durante il mese di marzo 2018, che verranno effettuate dal sito [www.legaliguria.coop](http://www.legaliguria.coop), per poi vedere l'avvio nel mese di aprile 2018. Il progetto verrà realizzato da Legacoop Liguria in collaborazione con l'ente di formazione Isfrocoop e con il recente nato Centro Studi Cooperativi Danilo Ravera (CSC), e beneficia di un contributo finanziario di Fondazione Culturale Responsabilità Etica ([www.fcre.it](http://www.fcre.it)).



## Terzo settore: bilancio sociale e regime transitorio

In questo periodo sono pervenute alcune richieste di chiarimento in ordine allo stato di attuazione delle nuove norme sul Terzo settore ([goo.gl/LDBD33](http://goo.gl/LDBD33)), con particolare riferimento agli obblighi discendenti per le cooperative sociali, segnatamente per quanto attiene al bilancio sociale.

Può essere pertanto opportuno fare chiarezza sui punti seguenti.

*continua a pag.8 >>*

<< continua da pag.7

**Entrata in vigore:** il Codice del Terzo settore è entrato in vigore il 3 agosto 2017 ma buona parte delle disposizioni sono legate a successivi atti o provvedimenti attuativi, su alcuni dei quali vedi di seguito.

**Registro unico nazionale:** entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sarà definita la procedura per l'iscrizione nel Registro e verranno individuati i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti, unitamente alle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nonché le sue modalità di comunicazione con il Registro delle imprese; nei centottanta giorni successivi all'entrata in vigore del sopra menzionato decreto ministeriale, le Regioni disciplineranno i procedimenti di propria competenza riguardanti l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dal registro medesimo, rendendo operativo il registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.

**Fino all'operatività di quest'ultimo registro,** continuano a trovare applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, nei registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale e il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

**Bilancio sociale:** l'articolo 14 prevede per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni ("con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro") l'obbligo di adottare il bilancio sociale; tuttavia, questo documenti dovrà essere redatto secondo linee guida da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al termine di un articolato percorso consultivo; pertanto, fino all'emanazione delle linee guida in parola, l'adozione del bilancio sociale da parte degli enti del Terzo settore assume carattere facoltativo (salvo per le cooperative aventi sede legale in quelle Regioni in cui già una legge regionale abbia imposto tale obbligo - [goo.gl/MZCbFm](http://goo.gl/MZCbFm)). Il 22 Febbraio 2018 il Ministero ha presentato al neo costituito Consiglio Nazionale del Terzo settore la prima bozza di linee guida (<https://goo.gl/h98XS7>).

Infine, l'applicazione della norma di cui all'articolo 14, comma 2, riguardante l'**obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti**, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018.



Tutto quanto sopra trova conforto nella lettera direttoriale ([goo.gl/MLaifs](http://goo.gl/MLaifs)) "**Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni**", del 29 dicembre 2017, pubblicata dalla Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

*Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 2491 del 22.02.2018, in merito alle cooperative sociali, ha chiarito quanto segue:*

- 1) le cooperative sociali sono tenute, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 112/2017 ([goo.gl/dJFCsj](http://goo.gl/dJFCsj)), a redigere, depositare presso il Registro imprese e a pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale;
- 2) tale obbligo rispetta i principi di trasparenza e rendicontazione, a tutela dell'affidamento dei cittadini;
- 3) in attesa dell'emanazione del Decreto del Ministro del Lavoro, con cui saranno stabilite la Linee Guida per la redazione del Bilancio sociale, gli adempimenti in materia di redazione, deposito e pubblicazione del Bilancio sociale sono facoltativi, fatta salva l'osservanza di specifiche norme di carattere regionale che impongono comunque la redazione del bilancio sociale, ai fini del mantenimento del requisito dell'iscrizione presso l'Albo regionale delle cooperative sociali.

inagenda

## Seminari su APPALTI 7 e 14 marzo



Nel contesto degli eventi ed incontri del Progetto **Agire La Legalità**, Alleanza delle Cooperative Liguria ha organizzato il Seminario sul tema

### "Le cooperative e i contratti pubblici: potenzialità e criticità"

che si terrà a Genova il 07 e 14 marzo p.v. orario 9.30-13.00 presso la Camera di Commercio di Genova (g.c.) Salone del Bergamasco - Via Garibaldi, 4

I seminari sono accreditati dall'Ordine degli Avvocati di Genova e in via di accreditamento per i Commercialisti.

#### PROGRAMMA

**mercoledì 7 marzo - ore 9,30 / 13,00**

- *Apertura dei lavori* dott. Enrico Casarino (Alleanza Cooperative)

- *Introduzione al Codice dei contratti pubblici* Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo

- *Le procedure di affidamento e i criteri di aggiudicazione* Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo

**mercoledì 14 marzo - ore 9,30 / 13,00**

- *Introduzione* Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo

- *Integrazione degli aspetti sociali e ambientali nei contratti pubblici* Avv. Francesco Gallarati

- *Le cooperative sociali nel Codice dei Contratti Pubblici* Avv. Stefano Cavassa

- *Conclusioni* dott. Stefano Marastoni (Alleanza Cooperative)

Per informazioni e pre-iscrizioni  
[www.responsabilitasociale.coop](http://www.responsabilitasociale.coop)  
[eventilegalita@gmail.com](mailto:eventilegalita@gmail.com)

Rosangela Conte cell. 335 1984355  
Simone Gaggino cell. 320 7249175



## «La Cooperazione Italiana»: 130 anni di informazione cooperativa

### 1908: il primo congresso delle cooperative liguri



Maggio 1908: centodieci anni fa, nell'anno delle grandi agitazioni nelle campagne emiliane e nella siderurgia e all'apice della prima grave crisi economico-finanziaria del Novecento, le cooperative liguri si riuniscono per la prima volta a congresso.

**Il 3 maggio a Genova**, nella sala del circolo socialista di via Casana 1, la Federazione delle cooperative della Liguria, dopo un intenso lavoro di preparazione, riesce a riunire **80 società liguri tra consumo, produzione e agricole in vista del congresso nazionale di Reggio Emilia**.

**Vi partecipano le principali organizzazioni della regione:** le cooperative di consumo di San Terenzo, "Cortese" e "Vittoria" di Migliarina, "Progresso" e "Unione Fraterna" di Spezia, "Popolare" di Marola, "La famiglia" di Vezzano, "Operaia" di Pontedecimo, "Sanmargheritese" di S. Margherita Ligure, quella di Ponte Cimito di Borzonasca, Ferrovieri di Sampierdarena, Pontedecimo e Genova, l'"Avanti!", quella dei Lavoratori di Quarto, di Prà, i contadini di Spezia, l'"Unione Albenganese" e quella di Toirano, i Ferrovieri di Ronco, la "Fratellanza" di Rapallo, la "Fratellanza di consumo" di Rovegno, di Ventimiglia, di Busalla, gli operai arsenalotti di Spezia, di Fontanigorda, gli infermieri del manicomio di Quarto e la Gastronomica di Genova.

Tra i temi in discussione nell'assise ligure, il credito agrario, la costituzione di un'agenzia per l'acquisto collettivo, l'applicazione delle nuove leggi sugli appalti varate da Luigi Luzzati, che consentono alle pubbliche amministrazioni di concedere ai consorzi tra cooperative di lavoro appalti a trattativa privata per lavori d'entità non superiore ai due milioni. L'importanza del provvedimento legislativo si ritrova nel principio della destinazione degli utili a scopi di previdenza, mutualità e cooperazione, che introduce legislativamente la distinzione tra mutualità e cooperazione e sancisce in tale modo il carattere della società cooperativa come strumento di categoria; inoltre viene introdotto il principio della vigilanza governativa, inaugurando quindi la tendenza all'intervento dello Stato diretto a riassorbire o controllare quelle esperienze di auto-organizzazione e autodifesa delle classi disaggiate.

**Ma l'importanza del congresso consiste nell'essenza della Federazione stessa, costituita solo l'anno precedente tra le più importanti cooperative di consumo e produzione lavoro della Liguria**, insieme centrale di rappresentanza e primo embrione del futuro Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro, che tra il 1909 e la prima guerra mondiale, usufruendo delle facilitazioni accordate ai consorzi di cooperative dalla legge 25 giugno 1909, assumerà l'appalto di numerosi lavori tra cui l'ampliamento del cimitero degli Angeli e quello della Castagna a Sampierdarena, la costruzione delle scuole e dell'asilo di Pegli, i lavori di sistemazione delle arcate della chiesa di S. Stefano in via XX Settembre, la manutenzione degli stabili del Genio militare: «La fiorente nostra Federazione delle Cooperative si sviluppa in modo notevolissimo. Essa, oltre a funzionare come vincolo tra tutti i sodalizi federati, che aiuta col credito, colla direzione, colle ispezioni, colla tenuta della contabilità, ecc., agisce anche direttamente con imprese proprie».

#### Il Congresso è anche l'occasione di fotografare lo stato della cooperazione ligure a inizio secolo.

L'anno precedente, al settimo congresso dell'Alleanza cooperativa internazionale di Cremona, il movimento cooperativo ligure - tra Alleanza cooperativa di consumo "Avanti!", le cooperative di produzione metallurgica, quelle di lavoro portuale e federazione - rappresenta circa 11.000 associati nella sola Genova.



A fine 1907, il primo tentativo di organizzazione di strutture di secondo livello porta alla nascita dell'Ufficio intersociale di Spezia; nel 1909, con 15 cooperative consorziate, registrerà un volume di affari di due milioni di lire e 2.000 azionisti. In campo agricolo, nell'imperiese continua l'incessante attività pedagogica di Mario Calvino, padre di Italo, attivo nell'insegnamento presso la Cattedra ambulante di agricoltura e nella costituzione del Vivaio cooperativo della Liguria.

Tra i lavoratori del porto, sempre nel 1907 entra in vigore il nuovo regolamento del lavoro, che prevede l'organizzazione degli operai in categorie e squadre e costituzione, tra i lavoratori di ogni singola categoria, di un'associazione o Compagnia, con a capo un console, alla quale è assegnato il compito di provvedere alla mutualità e previdenza. Promosso dalla



#### In breve

«La cooperazione ha finalmente anche in Italia un giornale che ne propugnerà i molteplici interessi, che accoglierà le forze sparse, che sarà il tramite delle associazioni per comunicare tra loro [...], che, incuorando gli incerti, gioverà a suscitare un nuovo fervore di bene, diffondendo ovunque i benefici del reciproco amore».

Per celebrare i **130 anni de «La Cooperazione italiana»**, fondata a Milano il 1° gennaio 1887 quale organo della Federazione (poi Lega) nazionale delle cooperative, ogni mese pubblicheremo su «Infolega» la trascrizione di un articolo tratto dalla banca dati digitale del periodico, realizzata dal Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l'economia sociale di Bologna in collaborazione con l'IBACN della Regione Emilia-Romagna.

Per consultare l'archivio digitale: <http://cooperazioneitaliana.cooperazione.net>.

cooperativa Avanti! e dalla Cooperativa Sbarco e imbarco carboni fossili, infine, viene inaugurato il ristorante cooperativo portuale al Passo Nuovo, che si unisce a quello già esistente in via XX Settembre, il Ristorante Cooperativo Gastronomico.

Qui, la sera, nel tradizionale momento conviviale «i congressisti si radunarono a geniale banchetto, di cui ecco la distinta gustosissima: antipasto assortito con burro del Consorzio agrario di Genova ed alici dell'Alleanza Cooperativa, ravioli alla genovese, dentice lesso con salsa della Riviera, bue brasato con legumi, arrosto di agnello con insalata condita con olio del Frantoio Sociale della Valle di Oneglia, gelati, caffè e il vino Rossese del Consorzio della Valle Nervia» [Il congresso cooperativo ligure, «Il Lavoro», 3-5 maggio 1908].

## in scadenza



Pagina a cura di  
Nord Ovest Servizi s.r.l. - Liguria

### 7 Marzo 2018

#### INVIO CU 2018 ORDINARIA

Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della CU 2018 ordinaria, nonché degli ulteriori dati fiscali e contributivi, dei dati necessari per l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali e assicurativi, dei dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi e delle informazioni relative alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale

### 8 Marzo

**Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata**

Scade il termine per esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

### 9 Marzo

#### Proroga al 09/03/2018

La trasmissione dei dati delle spese per l'asilo nido, delle ristrutturazioni effettuate nei condomini e delle spese sanitarie rimborsate è stata ufficialmente prorogata dal 28 febbraio 2018 al 9 marzo 2018

### 12 Marzo

#### INVIO CORRETTIVO CU 2018 ORDINARIA

A seguito di errato invio delle Certificazioni, è possibile effettuare la trasmissione delle CU correttive, senza incorrere in sanzioni

### 15 Marzo

#### Soggetti IVA: adempimenti contabili

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata

l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

#### Esercenti commercio al minuto e soggetti della grande distribuzione: adempimenti contabili

Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente

### 16 Marzo

#### Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

#### Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2017 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo

#### Tassa annuale vidimazione libri sociali

Versamento della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti impresa soggetti ad IVA. La tassa è dovuta in misura forfetaria

#### Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

#### Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente

#### RITENUTE

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente)

#### ADDITIONALI

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

#### CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

#### CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

#### CONTRIBUTI INPGI

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

#### GESTIONE SEPARATA INPS

#### COMMITTENTI

Versamento contributi relativi al mese precedente

#### CONTRIBUTI INPS MANODOPERA

#### AGRICOLA

Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola

### 19 Marzo

#### Ravvedimento

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 febbraio 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)

### 20 Marzo

**Opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata**

Scade il termine per poter esercitare l'opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

### 26 Marzo

#### Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

### 31 Marzo

#### CERTIFICAZIONI UTILI

Consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel periodo d'imposta precedente

#### CU SINTETICA

Consegna della certificazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché delle certificazioni dei redditi da locazione breve relative al periodo d'imposta precedente

### 3 Aprile

#### DENUNCIA UNIEMENS

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del mese precedente

#### LIBRO UNICO

Scadenza delle registrazioni relative al mese precedente

## ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

**Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.**

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: [rosangela.conte@legaliguria.coop](mailto:rosangela.conte@legaliguria.coop)



Fon.Coop

Cooperare è formare

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE

info  **lega**  
legacoop LIGURIA